



Servizio Legale e Contenzioso

LEX FOR ARNAS



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

Speciale Edizione - Ottobre 2024

NOVITÀ NORMATIVE

DIRITTO PENALE

In G.U. il D.L. anti-violenza nei confronti dei sanitari.

DIRITTO TRIBUTARIO

Stop a stipendi pubblici oltre i 2.500 euro per chi ha debiti fiscali.

I commenti (a cura della Dott.ssa Giorgia Fallica, della Dott.ssa Elisa Landi e dell'Avv. Carmelo Ferrara).



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

DIRITTO PENALE

In G.U. il D.L. anti-violenza nei confronti dei sanitari.

Il D.L. 1° ottobre 2024, n. 137, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024, contiene *“Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria”*.

La L. 14 agosto 2020, n. 113, già conteneva *“Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni”* ed aveva modificato l'art. 583-*quater* c.p. (*“lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico”*), introducendo una tutela rafforzata per il caso di **lesioni personali cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria** nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.

Inoltre, aveva previsto un'aggravante comune ad effetto comune per l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività (art. 61 c.p. n. 11-*octies*).

Il provvedimento normativo in disamina discende da una valutazione di straordinaria necessità e urgenza, attesa la recrudescenza di

gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali delicate funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico.

L'art. 1 del D.L. in commento reca modifiche al reato di **danneggiamento** di cui all'art. 635 c.p., introducendo un terzo comma a mente del quale *“chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-*quater*, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata”*.

L'art. 2 apporta modifiche in materia di **arresto obbligatorio in flagranza**, introducendo le lettere a-*ter*) e a-*quater*) e così prevedendo la misura precautelare per il delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali (art. 583-*quater*, co. 2 c.p.) e per il delitto di danneggiamento (art. 635, co. 3, c.p.).

Inoltre, l'art. 2 del D.L. in esame introduce all'art. 382-*bis* c.p.p. (*“Arresto in flagranza differita”*) il comma 1-*bis*, a mente del quale *“nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-*



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.

Si tratta di una forma allargata di **quasi-flagranza**.

Manca certamente nella fattispecie astratta la correlazione funzionale tra la diretta percezione della azione delittuosa e la privazione della libertà del reo fuggitivo.

La novella normativa - che considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'art. 382 c.p.p. colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, **sempre che l'arresto sia compiuto non**

oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto – non si scontra frontalmente con il senso della ‘flagranza’ per come intesa dal formante giurisprudenziale, accogliendone l’orientamento pratico e così rafforzando le misure di protezione a beneficio dei soggetti sanitari o para sanitari esposti.

Il provvedimento, dunque, estende la **possibilità di differire l’arresto, anche se non oltre le 48 ore, qualora siano disponibili prove documentali come video o testimonianze che identificano gli autori del reato** e pertanto rappresenta uno strumento efficace per assicurare l’immediata giustizia anche quando l’arresto sul posto non è possibile.

Inoltre, anche le sanzioni della **reclusione fino a 5 anni e una multa fino a 10mila euro per chi danneggia beni o strutture sanitarie**, seguendo l’esempio di altre misure già adottate in altri contesti, come gli eventi sportivi o i reati di violenza domestica, saranno un deterrente importante nella lotta contro la violenza ai danni di tanti professionisti che devono poter svolgere il proprio lavoro senza timore e in totale sicurezza.



L'Osservatorio giuridico dell'ARNAS "Garibaldi" di Catania

DIRITTO TRIBUTARIO

Stop a stipendi pubblici oltre i 2.500 euro per chi ha debiti fiscali.

I dipendenti pubblici che hanno debiti con il Fisco di almeno 5.000 euro potranno vedersi "pignorato" fino a un settimo dello stipendio, se questo supera i 2.500 euro.

È quanto prevede un comma dell'articolo 10 dell'ultima Legge di Bilancio, nell'ambito delle misure anti-evasione del governo. Il taglio è ridotto per chi arriva a 2.500 euro solo con la tredicesima.

La bozza interviene sull'art. 48-*bis* del Dpr 602/1973, ampliandolo. In forza di tale disposizione, si ricorda, la PA che deve effettuare pagamenti, a qualsiasi titolo per importi superiori a 5mila euro, deve fare una segnalazione al sistema informatico della Agenzia delle Entrate Riscossione. Il riscontro alla segnalazione dell'ente pubblico deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta. Se risultano debiti scaduti verso l'agente della Riscossione, a nome del beneficiario del versamento, almeno pari a 5mila euro, l'ente pubblico deve sospendere il pagamento fino a concorrenza dell'importo comunicato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Tale obbligo di sospensione vale per 60 giorni dalla comunicazione dell'Ader e ha la funzione di consentire a quest'ultima la notifica del pignoramento presso terzi ex art. 72-*bis* del Dpr 602/1973. Decorso inutilmente detto termine, il versamento può essere interamente eseguito.

La novità in esame, contenuta nel disegno di legge di bilancio 2025, riguarda il pagamento di stipendi e indennità di qualunque tipo, collegate al rapporto di lavoro. Per tali emolumenti, quindi, **la soglia oltre la quale scatterà l'obbligo di**

consultare il sistema informativo dell'Ader è ridotta a 2.500 euro. Non cambia invece la soglia di debito oltre la quale opera il blocco parziale o totale del pagamento, che resta fissata a 5mila euro.

La misura prevede anche la fattispecie di chi supera i 2.500 euro di reddito mensile soltanto grazie alla tredicesima, spalmata sulle altre mensilità. In questo caso la decurtazione prevista è di un decimo e non più di un settimo. Tutte le nuove misure entrerebbero in vigore soltanto dal primo gennaio 2026.

Autori: *Dott.ssa Giorgia Fallica, Dott.ssa Elisa Landi – Collaboratori Amministrativi e Avv. Carmelo Ferrara – Dirigente Responsabile Servizio Legale e Contenzioso ARNAS "Garibaldi".*